



CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE



Oggetto: RATIFICA DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 15 DEL 08/11/2022 “TECNO HOLDING S.P.A.– STATUTO – MODIFICAZIONE ARTICOLI 28, 29, 31.”

Relatore: Il Presidente

Richiamata la propria determinazione n. 15 dell’08.11.2022, assunta per la particolare situazione d’urgenza, di approvazione delle modifiche allo Statuto della società di Tecno Holding S.p.A. di Roma specificatamente allo

- Articolo 28 Composizione del consiglio di amministrazione,
- Articolo 29 Nomina e sostituzione degli amministratori,
- Articolo 31 Deleghe;

Ravvisata l’urgenza per l’adozione del provvedimento, dal momento che l’Assemblea Straordinaria dei soci - per la trattazione delle modifiche allo Statuto - è stata indetta per il giorno 12 novembre 2022 ore 11 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 novembre 2022 ore 11 in seconda convocazione, e prima di tale data non si sono svolte riunioni della Giunta camerale;

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente,

Vista la determinazione del Presidente n. 15 dell’08.11.2022 e ritenuto di ratificarla a tutti gli effetti;

All’unanimità dei presenti,

DELIBERA

di ratificare la determinazione del Presidente n. 15 dell’08.11.2022, allegata al presente provvedimento del quale forma parte integrante, concernente le modificazioni allo Statuto della società di Tecno Holding S.p.A. di Roma.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)



Oggetto: Tecno Holding S.p.A.– Statuto – modificazione articoli 28, 29, 31.

IL PRESIDENTE

Con l'assistenza del Segretario Generale;

Ricordato che l'Ente camerale è socio di Tecno Holding S.p.A. di Roma con una quota di € 31.356,11=, corrispondente allo 0,125% del capitale sociale versato;

Vista la lettera trasmessa, con messaggio PROT PEC OUT n.032 del 20/10/2022, dalla società Tecno Holding S.p.A. di convocazione dell'Assemblea Straordinaria per il giorno il 12 novembre 2022 ore 11 in Milano presso la sede di Via Meravigli 9/b, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 novembre 2022 ore 11 stesso luogo, in seconda convocazione, con possibilità di partecipazione in video-conferenza, per discutere sugli argomenti all'ordine del giorno di seguito riportati:

- 1) Proposta di modifica dello Statuto sociale all'art. 28 (Composizione del Consiglio di Amministrazione e incompatibilità), all'art. 29 (Nomina e sostituzione degli Amministratori) e all'art. 31 (Deleghe): deliberazioni inerenti e conseguenti,
- 2) Varie ed eventuali;

Considerate le modificazioni proposte agli articoli specificati di seguito riportate con confronto comparato allo Statuto vigente:

VIGENTE	PROPOSTA MODIFICAZIONE
<p>Articolo 28 Composizione del consiglio di amministrazione e incompatibilità</p> <p>28.1 Il consiglio di amministrazione è composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri.</p> <p>28.2 Il consiglio di amministrazione è composto da membri eletti tra i rappresentanti di vertice dei soci nella persona del Presidente <i>pro tempore</i> e/o del Segretario Generale <i>pro tempore</i>. La cessazione della carica di Presidente o Segretario <i>pro tempore</i>, quale rappresentante di vertice del socio, comporta la decadenza dalla carica di consigliere di amministrazione.</p> <p>28.3 Non è consentito nominare, nel consiglio di amministrazione, amministratori delle società controllate.</p>	<p>Articolo 28 Composizione del consiglio di amministrazione e incompatibilità</p> <p>28.1 La società è amministrata, secondo quanto stabilito dall'art. 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) componenti, ovvero dall'Amministratore Unico. Il consiglio di amministrazione è composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri.</p> <p>28.2 Il consiglio di amministrazione è composto da membri eletti tra i rappresentanti di vertice dei soci nella persona del Presidente <i>pro tempore</i> e/o del Segretario Generale <i>pro tempore</i>. La cessazione della carica di Presidente o Segretario <i>pro tempore</i>, quale rappresentante di vertice del socio, comporta la decadenza dalla carica di consigliere di amministrazione.</p> <p>28.23 Non è consentito nominare, nel consiglio di amministrazione, amministratori delle società controllate.</p>

VIGENTE	PROPOSTA MODIFICAZIONE
---------	------------------------



<p>Articolo 29 Nomina e sostituzione degli amministratori</p> <p>29.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri del consiglio di amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28.1 del presente statuto.</p> <p>29.2 Il consiglio di amministrazione dura in carica per il periodo stabilito alla sua nomina e comunque non oltre tre esercizi. Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.</p> <p>29.2.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati dovranno rispettare i requisiti soggettivi di cui all'articolo 28.2 e restano in carica fino alla successiva assemblea.</p> <p>29.2.2 Qualora venga meno la metà o più degli amministratori nominati dall'assemblea, cessa l'intero consiglio di amministrazione.</p> <p>29.2.3 Qualora venga a cessare la metà o più degli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione è convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>	<p>Articolo 29 Nomina e sostituzione degli amministratori</p> <p>29.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri del consiglio di amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28.1 del presente statuto.</p> <p>29.2 Il consiglio di amministrazione dura in carica per il periodo stabilito alla sua nomina e comunque non oltre tre esercizi. Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.</p> <p>29.2.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati dovranno rispettare i requisiti soggettivi di cui all'articolo 28.2 e restano in carica fino alla successiva assemblea.</p> <p>29.2.2 Qualora venga meno la metà o più degli amministratori nominati dall'assemblea, cessa l'intero consiglio di amministrazione.</p> <p>29.2.3 Qualora venga a cessare la metà o più degli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione è convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>
<p>Articolo 31 Deleghe</p> <p>31.1 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a uno o più amministratori nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge (fermo in ogni caso quanto previsto al successivo articolo 31.2).</p> <p>31.2 Sono riservate all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non potranno essere delegate in alcun modo, oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, le decisioni concernenti le seguenti materie: (a) operazioni di qualsiasi tipo con parti correlate della Società ai sensi del principio contabile internazionale IAS 24 tempo per tempo vigente, se di valore eccedente Euro 100.000,00 per ciascuna operazione;</p>	<p>Articolo 31 Deleghe</p> <p>31.1 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a uno o più amministratori un amministratore nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge (fermo in ogni caso quanto previsto al successivo articolo 31.2).</p> <p>31.2 Sono riservate all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non potranno essere delegate in alcun modo, oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, le decisioni concernenti le seguenti materie: (a) operazioni di qualsiasi tipo con parti correlate della Società ai sensi del principio contabile internazionale IAS 24 tempo per tempo vigente, se di valore eccedente Euro 100.000,00 per ciascuna operazione;</p>

VIGENTE	PROPOSTA MODIFICAZIONE
---------	------------------------



<p><i>segue</i> Articolo 31 Deleghe</p> <p>(b) le decisioni concernenti (i) la predisposizione della lista di candidati e/o (ii) l'esercizio dei diritti di designazione e di nomina dei componenti degli organi sociali delle società ed enti partecipati dalla Società;</p> <p>(c) le decisioni concernenti l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie di società e/o enti partecipate/i dalla Società;</p> <p>(d) le decisioni concernenti le operazioni di cui al precedente articolo 13.3;</p> <p>(e) assunzione di nuovo indebitamento a medio o lungo termine ovvero a breve termine di importo non previsto nel budget di volta in volta approvato, complessivamente superiore a Euro 100.000,00 e Euro 60.000,00 per ciascun esercizio;</p> <p>(f) la eventuale nomina del direttore generale, determinandone i e la determinazione dei relativi poteri.</p> <p>Per fini di chiarezza, l'assunzione delle delibere aventi ad oggetto le materie sopra elencate è riservata al consiglio di amministrazione ma l'esecuzione delle stesse potrà essere delegata a singoli amministratori o procuratori.</p>	<p><i>segue</i> Articolo 31 Deleghe</p> <p>(b) le decisioni concernenti (i) la predisposizione della lista di candidati e/o (ii) l'esercizio dei diritti di designazione e di nomina dei componenti degli organi sociali delle società ed enti partecipati dalla Società;</p> <p>(c) le decisioni concernenti l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie di società e/o enti partecipate/i dalla Società;</p> <p>(d) le decisioni concernenti le operazioni di cui al precedente articolo 13.3;</p> <p>(e) assunzione di nuovo indebitamento a medio o lungo termine ovvero a breve termine di importo non previsto nel budget di volta in volta approvato, complessivamente superiore a Euro 100.000,00 e Euro 60.000,00 per ciascun esercizio;</p> <p>(f) la eventuale nomina del direttore generale, determinandone i e la determinazione dei relativi poteri.</p> <p>Per fini di chiarezza, l'assunzione delle delibere aventi ad oggetto le materie sopra elencate è riservata al consiglio di amministrazione ma l'esecuzione delle stesse potrà essere delegata a singoli amministratori o procuratori.</p>
--	---

Ravvisata l'urgenza di assumere una decisione in merito, in considerazione della data di svolgimento dell'Assemblea Straordinaria convocata per il giorno il 12 novembre 2022 ore 11 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 novembre 2022 ore 11 in seconda convocazione;

Tenuto conto che non è prevista una riunione della Giunta camerale prima della riunione dell'Assemblea Straordinaria;

Valutato che le modificazioni proposte risultano un aggiornamento di carattere operativo e di adeguamento al T.U.S.P. Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175);

DETERMINA

- a) di approvare le modifiche allo Statuto della società di Tecno Holding S.p.A., come sopra descritto, allo
 - Articolo 28 Composizione del consiglio di amministrazione,
 - Articolo 29 Nomina e sostituzione degli amministratori,
 - Articolo 31 Deleghe;
- b) di prevedere che la presente determinazione, assunta per motivi d'urgenza, sia sottoposta a ratifica da parte della Giunta camerale in occasione della prima seduta utile.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE



CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE



(Dr. Gianpiero Masera)

(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)